

ACCORDO IN MATERIA DI MOBILITA' TERRITORIALE

In Torino, il giorno 26 marzo 2019

TRA

Banca del Piemonte S.p.A.

(di seguito, per brevità, "la banca")

E

le Organizzazioni Sindacali:

- FIRST CISL
- FISAC CGIL
- UILCA

(di seguito, per brevità, "le OO.SS");

di seguito, per brevità, laddove collettivamente indicate: "le Parti"

Premesso che:

- In data 21 ottobre 2017 è stato sottoscritto, tra gli altri, l'Accordo in materia di previdenza complementare e mobilità territoriale
- L'accordo è scaduto il 30/11/2018
- Le parti si danno atto che in un contesto di continuo cambiamento e di evoluzione dei modelli organizzativi potrebbe eventualmente determinarsi il ricorso alla mobilità territoriale
- Le Parti negli incontri di verifica in tema di mobilità territoriale hanno condiviso l'utilità di definire un accordo al fine di mitigare – fermo restando le esigenze tecnico, organizzative e produttive - il disagio dei colleghi in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e più in generale di welfare sociale limitando per quanto possibile tale mobilità


tutto ciò premesso le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Il ricorso alla mobilità territoriale verrà realizzato, compatibilmente con le competenze professionali acquisite dagli interessati ed esclusivamente in base ai criteri di seguito indicati e finalizzati a limitare per quanto possibile il disagio del personale in termini di collocazione territoriale, anche valorizzando gli importanti investimenti e contenuti di cui agli accordi 20/01/2017, 13/03/2018 e 26/03/2019 in tema di lavoro agile.

In particolare le seguenti previsioni si applicheranno ai trasferimenti del personale inquadrato nelle aree professionali e nei primi 2 livelli dei quadri direttivi disposti dall'azienda a far tempo dal 01/12/18 e sino al 30/11/20:

- Ricerca prioritaria della disponibilità attraverso specifici colloqui individuali, ai quali potranno partecipare le Organizzazioni Sindacali Aziendali, finalizzati anche ad una migliore valutazione complessiva delle posizioni;
- Valutazione di soluzioni di "lavoro agile" in particolare presso gli hub aziendali;



- Ricollocazione, ove coerente con le esigenze organizzative e con le competenze professionali, nell'ambito territoriale che determini minor disagio in base a criteri oggettivi (distanze chilometriche, mezzi pubblici, ecc.) e quindi di massima nell'ambito della stessa Provincia o, in subordine, Province limitrofe;
- Fermo restando quanto previsto dal presente accordo, dalle norme di legge e di CCNL in materia di trasferimenti, viene previsto il consenso del lavoratore/lavoratrice in part-time interessato dal trasferimento presso unità produttive ad oltre 25 km di distanza dall'indirizzo di residenza/domicilio (50 km a/r);
- Ai dipendenti trasferiti ad iniziativa della Banca a decorrere dal 01/12/18 e sino al 30/11/20 ad una distanza superiore a 35 km (70 km per andata e ritorno) fra l'indirizzo di residenza/domicilio e l'indirizzo della nuova sede di lavoro in comune diverso — senza che ciò comporti l'effettivo cambio della residenza/domicilio degli stessi — verrà riconosciuto un contributo forfettario giornaliero a copertura delle spese di viaggio erogato per la durata massima di 2 anni dalla data di trasferimento e così determinato:
 - Euro 0,40 x (km a tratta — 35) x 2 per coloro che utilizzano l'auto personale, ovvero
 - Rimborso delle spese effettivamente sostenute in caso di utilizzo dei mezzi pubblici (autobus e/o treno)

in entrambi i casi con un massimo di euro 400 al mese.

Detto contributo viene erogato per 12 mensilità e non viene computato ai fini degli istituti contrattuali (ad es. lavoro straordinario), nel TFR e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendale e di ogni altro trattamento e non è dovuto a coloro che dispongono di auto aziendale ad uso personale o di servizio.

Il contributo non è suscettibile di variazione se non in diminuzione in caso di modifica dell'indirizzo di residenza/domicilio del lavoratore interessato, con possibilità di revoca se la nuova distanza tra l'indirizzo di nuova residenza/domicilio e l'indirizzo del luogo di lavoro non risultasse superiore a 35 km.

Per residenza/domicilio s'intende l'effettiva residenza certificata anagraficamente; in caso di non coincidenza tra residenza e domicilio, il dipendente presenterà apposita autocertificazione del domicilio, dal quale saranno calcolati i Km di distanza dalla sede di lavoro.

Il calcolo è effettuato sui giorni lavorativi, con esclusione delle assenze dal servizio (es. ferie, permessi, malattia, ecc.) e la distanza chilometrica tra l'indirizzo di residenza/domicilio e l'indirizzo della sede di lavoro verrà misurata considerando di norma la "via più breve" su software specifico disponibile attraverso via Michelin, valutando situazioni di eventuale disagio.

Nel disporre i trasferimenti la Banca ricercherà prioritariamente soluzioni che possano favorire il mantenimento e la valorizzazione della professionalità acquisita dai lavoratori/lavoratrici interessati.

Saranno favoriti prioritariamente i trasferimenti richiesti dal personale — fermo quanto previsto al primo alinea del successivo paragrafo - che abbia comunicato per iscritto la propria disponibilità all'azienda al fine di assecondare le necessità personali, di salute e le aspettative professionali su aree di maggior interesse.

Le suddette previsioni non trovano applicazione:

- Nel caso di trasferimenti effettuati a fronte di richieste del lavoratore, indipendentemente dalla distanza
- Nei confronti del personale inquadrato nel terzo e quarto livello dei quadri direttivi
- Nei confronti del personale che risiede in Province ove la banca non è presente qualora la distanza tra la residenza/domicilio e la nuova sede di lavoro sia inferiore a 50 km (100 A/R)

- Nei confronti del personale preposto o da preporre a succursali comunque denominate e dei gestori Private, Corporate, Premium e PMI qualora appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi
- In caso di mobilità conseguente a chiusura/accorpamento di filiali o unità organizzative comunque denominate
- In caso di trasferimenti ad unità produttiva ubicata a meno di 35 km dal proprio indirizzo di residenza/domicilio.

La Banca si impegna a valutare con attenzione le richieste di avvicinamento presentate per iscritto dai lavoratori che prestano servizio da almeno 2 anni presso unità organizzative distanti più di 100 Km (a/r) dall'indirizzo di residenza/domicilio compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive; tale impegno verrà dedicato anche nei confronti di coloro che già si trovano alla data del presente accordo nella suddetta condizione.

La Banca si impegna inoltre, a seguito di mobilità conseguente a chiusura/accorpamento di filiali o unità organizzative comunque denominate, a dare avvio al confronto con le Organizzazioni Sindacali Aziendali valutando anche l'opportunità della costituzione di nuovi hub.

Il presente accordo si intende risolto e cesserà di produrre i suoi effetti qualora l'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 31/03/2015 determinasse una causa di oggettiva incompatibilità del presente accordo. In tale circostanza verrà effettuato apposito incontro di verifica con le OOSS aziendali.

In ogni caso su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente verbale di accordo si darà seguito ad incontri di verifica sull'applicazione dello stesso.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente intesa, si fa riferimento al disposto del CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.

Banca del Piemonte S.p.A.



Le OOSS

FIRST/CISL

UILCA

FISAC/CGIL

